



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2440

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'attuazione del programma di profilassi obbligatoria della rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) nei bovini - Anno 2024.

Il giorno **21 Dicembre 2023** ad ore **14:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA  
ROBERTO FAILONI  
MATTIA GOTTARDI  
SIMONE MARCHIORI  
ACHILLE SPINELLI  
MARIO TONINA  
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica che:

il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 mira a stabilire un quadro armonizzato, a livello dell'Unione europea, per l'organizzazione dei controlli ufficiali e delle attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare e zootecnica.

L'articolo 109, comma 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che gli Stati membri assicurino che i controlli ufficiali relativi alla filiera agroalimentare e zootecnica siano eseguiti dalle Autorità competenti sulla base di un Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in ciascun territorio nazionale.

In Italia, le Regioni e le due Province autonome sono le autorità responsabili dell'applicazione delle norme comunitarie e dei controlli relativi, tra l'altro, alla salute e al benessere animale e agli alimenti e alla sicurezza alimentare, mentre al Ministero della salute compete l'azione legislativa primaria, il coordinamento delle attività attraverso la Conferenza Stato-Regioni e la rappresentanza dello Stato a livello internazionale e nelle sedi europee.

Sono esercitate dalla Provincia le funzioni d'indirizzo, di pianificazione e di supervisione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali svolte dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari in applicazione della normativa vigente nelle materie sopra richiamate, nonché la tenuta dei relativi rapporti con le competenti autorità statali e regionali e, se necessario, europee.

Con decisione 2007/584/CE è stato approvato il programma della Provincia autonoma di Trento per l'eradicazione dell'infezione da *herpesvirus* 1 bovino (BHV-1) e sono state accordate le garanzie complementari nello scambio di animali, ai sensi della decisione 2004/558/CE che stabilisce "le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri". Conseguentemente la Provincia autonoma di Trento è stata inserita nell'allegato I della decisione 2004/558/CE dove sono elencate le Regioni degli Stati membri cui si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva.

Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, all'articolo 5 dispone che le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie si applicano alle malattie elencate nell'articolo stesso e nell'allegato II di tale regolamento.

Le malattie elencate richiedono diversi tipi di misure di gestione, come indicato nelle norme di prevenzione e controllo delle malattie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429 e vista la potenziale gravità del loro impatto sulla sanità pubblica o animale, l'economia, la società o l'ambiente.

Le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate si applicano solo a specie e gruppi di specie che possono trasmettere tali malattie elencate, perché sono ricettivi ad esse o agiscono da vettori.

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, la Commissione ha stabilito 5 categorie di malattie che colpiscono gli animali (indicate come "A", "B", "C", "D" ed "E"), ha attribuito ciascuna delle malattie elencate, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, ad una o più di queste categorie e ha individuato le specie e i gruppi di specie ai quali si applicano le relative norme per la prevenzione e il controllo.

La rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (di seguito IBR/IPV) risulta tra le malattie animali classificate in categoria C+D+E per le specie e gruppi di specie *Bison* ssp., *Bos* ssp.

e *Bubalus ssp.*

L'articolo 85, comma 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 recita: "Si considera che gli Stati membri e le loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione o di un programma di sorveglianza prima della data di applicazione del presente regolamento abbiano ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione conformemente al presente regolamento per le seguenti malattie per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento: a) IBR/IPV, quando il programma di eradicazione dell'IBR/IPV è stato approvato conformemente alla direttiva 64/432/CEE". Pertanto il Programma provinciale per l'attuazione della profilassi obbligatoria nei confronti della IBR/IPV nei bovini, già riconosciuto con decisione 2007/584/CE, si considera approvato ai sensi del regolamento (UE) 2020/689 per sei anni. Quindi il territorio della Provincia autonoma di Trento figura ora nell'allegato V, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

Il comma 3 del medesimo articolo del regolamento (UE) 2020/689 stabilisce che gli Stati membri provvedono a rendere le misure dei programmi di eradicazione già approvati conformi a quelle previste per i programmi di eradicazione del regolamento sopraccitato. A tal proposito il Ministero della salute ha comunicato per le vie brevi nel corso dell'anno 2021 (ID PAT n. 539070700 del 28/09/2021) che, con la collaborazione del Centro nazionale di riferimento, sta stendendo la bozza del nuovo piano nazionale IBR, conforme alla nuova normativa europea, che verrà presentato alle Regioni/Province autonome e, nell'attesa dell'approvazione del nuovo piano, invita la Provincia ad applicare le regole seguite fino ad ora.

Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione del 17 dicembre 2019 integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti.

Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 e il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione del 30 gennaio 2020 stabiliscono, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale rispettivamente per le movimentazioni di bovini tra Stati membri e per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione e successive movimentazioni di detti animali.

Tenuto conto che nel corso dell'anno 2022:

- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 ha abrogato il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (ad eccezione dell'articolo 12, comma 1) che attuava la direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, di modifica e aggiornamento della direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 ha abrogato: il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia veterinaria"; gli articoli 1, 2 (commi 1, 2, 3), 4 e 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

Preso atto dei contenuti della nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 22341 del 19 settembre 2022 avente ad oggetto "Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 – prime istruzioni operative".

Preso atto altresì che il Ministro della salute ha emanato, con decreto del 7 marzo 2023, il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) e delle indicazioni che il Ministero della salute ha fornito in materia con nota prot. DGSAF n. 10865 del 20 aprile 2023.

Con deliberazione n. 118 del 27 gennaio 2023, la Giunta provinciale ha approvato, da ultimo, le “Disposizioni all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’attuazione del programma di profilassi obbligatoria della rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) nei bovini - anno 2023”.

Considerato che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è stato individuato, unitamente al Settore Laboratorio dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e al Laboratorio di Sanità pubblica dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, quale laboratorio del controllo ufficiale e risulta pertanto competente per le attività analitiche previste dal Programma di cui alla presente proposta di deliberazione.

Preso atto dei costi per le attività diagnostiche relative alla sorveglianza della malattia in parola nel corso dell’anno 2024, comunicati dal Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con nota prot. generale n. 11753/2023 del 30 novembre 2023.

Preso atto altresì del permanere dell’interesse dell’Amministrazione provinciale e della Federazione Provinciale Allevatori a raggiungere lo *status* di indennità del territorio provinciale, ai sensi dell’articolo 6, punto 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021.

Tenuto conto inoltre che:

- ai sensi dell’articolo 5, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, la Direzione strategica permanente, di cui al medesimo articolo 5, comma 3, lettera a), definisce gli obiettivi e le strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nell’intero territorio nazionale inclusa l’adozione dei programmi facoltativi di sorveglianza ed eradicazione;
- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria B, C e D, previa autorizzazione del Ministero della salute, nell’ambito delle priorità stabilite dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136.

Nelle more della definizione, da parte della suddetta Direzione strategica, degli obiettivi e delle strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nell’intero territorio nazionale, inclusa l’adozione dei programmi facoltativi di sorveglianza ed eradicazione, e della presentazione alla Commissione europea, da parte dell’Amministrazione provinciale, della domanda di riconoscimento dello *status* di indenne da IBR/IPV per il territorio provinciale, si propone di confermare per l’anno 2024 le “Disposizioni all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’attuazione del programma di profilassi obbligatoria della rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) nei bovini” di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 118 del 27 gennaio 2023.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti la normativa e gli atti citati in premessa;
- visto il decreto del Ministero della Sanità 20 luglio 1989, n. 298 “Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliери del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all’interno dell’Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/671 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell'Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 della Commissione, del 1° agosto 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale;
- visto il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano;
- vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il "Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027", ai sensi dell'art. 109 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (Rep. Atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1777 del 29 settembre 2023 "Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il "Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027", ai sensi dell'art. 109 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (Rep. Atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023) e adozione del "Piano provinciale integrato dei controlli per il quinquennio 2023- 2027" in materia di salute e benessere animale, mangimi e sicurezza dei mangimi, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, alimenti e sicurezza alimentare, prodotti fitosanitari e acqua potabile";
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 9763 del 20/04/2021 "Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale" – Indicazioni applicative";
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 21307 del 14/09/2021 "Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale" – Indicazioni applicative. Riscontro richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale prot. n. 0009763-20/04/2021-DGSAF-MDS";
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 23290 del 29/09/2022 "Finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali – applicazione del d.lgs. 32/2021. Chiarimenti";
- vista la nota del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 829190 del 01/12/2022 avente ad oggetto "Piani di sorveglianza delle malattie elencate di categoria B, C e D in provincia di Trento – Articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136";
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 656 dell'11 gennaio 2023 avente ad oggetto "Decreto legislativo n. 136/2022, articolo 13 "Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie" - Attuazione ed indicazioni applicative";
- vista la nota del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 742250 del 28/10/2022 "decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136 - Prime disposizioni";
- vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento";

- visto l'articolo 55 "Esercizio delle funzioni in materia di sicurezza alimentare" della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)";
  - vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
  - visti l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di confermare per l'anno 2024 le "Disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'attuazione del programma di profilassi obbligatoria della rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) nei bovini" di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 118 del 27 gennaio 2023;
2. di demandare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari la realizzazione delle attività previste dalle disposizioni di cui al punto 1., ivi inclusa la verifica della loro corretta applicazione, e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie l'esecuzione degli esami diagnostici di laboratorio previsti dalle disposizioni di cui al punto 1. i cui costi, a carico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono riportati nel punto 4. e saranno rendicontati dal medesimo Istituto;
3. di disporre che le attività di campionamento previste dal programma di cui al punto 1. siano condotte, ove possibile, dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari contestualmente alla campagna di profilassi obbligatoria dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* e della leucosi bovina enzootica;
4. di dare atto che il costo delle attività per il controllo della rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) nei bovini per l'anno 2024 è il seguente:
  - n. 35.000 test con il metodo ELISA su sangue al costo unitario di euro 2,50 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull'imponibile, se dovuto, per un costo complessivo presunto di euro 108.885,00;
  - n. 2.000 test con il metodo ELISA su latte di massa (fino a 50 capi) al costo unitario di euro 3,00 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull'imponibile, se dovuto, per un costo complessivo presunto di euro 7.466,40;per un costo complessivo presunto pari ad euro 116.351,40;
5. di dare atto inoltre che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione l'Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte con le risorse ripartite di cui alla tabella A), alla voce "Incarichi e consulenze sanitarie" per euro 116.351,40, allegata alla deliberazione della Giunta provinciale di finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l'anno 2024;
6. di dare atto altresì che il finanziamento per sostenere i costi di cui al punto 4. non rientra nelle fattispecie di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.;
7. di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per gli adempimenti di competenza;
8. di disporre infine la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 16:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

#### IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

#### IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).